



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere titolare, con pari facoltà di rimborso, di un buono fruttifero postale di L. 5.000.000 della serie "Q/P", n. xxx.075, emesso il 5/4/1990.

Ha inoltre riferito di aver liquidato il buono in data 02/03/2020, ricevendo dall'intermediario resistente la somma complessiva di € 27.456,28, inferiore a quella asseritamente dovuta, con una differenza a suo favore di € 65.715,67 (ovvero, in subordine, di € 47.753,81), per i motivi qui di seguito esaminati.

A supporto delle proprie domande il ricorrente ha osservato che sulla tabella dei rendimenti a tergo del titolo risultano sovrapposti due timbri, con altrettante diverse modifiche dei rendimenti, di fatto incomprensibili, le quali hanno ingenerato nel ricorrente la convinzione che i rendimenti fossero quelli stampigliati originariamente. Ha poi osservato che, in ogni caso, tali timbri nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto testualmente previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Il ricorrente ha pertanto formulato come segue le proprie conclusioni, chiedendo che l'ABF: *"In via preliminare accerti che il titolo è stato emesso dopo i DM 16.06.1984 e 13.06.1986 e che i saggi d'interesse riportati sul retro del titolo sono discordanti rispetto a quelli previsti dai decreti ministeriali; in via principale riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo per l'intero periodo di 30 anni pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 65.715,67; in via subordinata riconosca il diritto all'applicazione dei rendimenti*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*originariamente stampigliati per il periodo dal 21mo al 30mo anno di Lire 1.777.400 a bimestre e di conseguenza disponga che l'intermediario corrisponda la somma di € 47.753,81". Il ricorrente ha inoltre chiesto il rimborso delle spese legali, quantificate in € 250,00.*

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato:

- che, in relazione al titolo oggetto di ricorso, il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, nella parte in cui *"consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso"*, confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario.
- che, in particolare, il DM citato ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, i quali indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- che pertanto, anche alla luce di alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, la domanda di parte ricorrente dev'essere rigettata in quanto infondata.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha osservato:

- che l'intermediario ha utilizzato un modulo della serie "O" sul quale ha apposto i timbri di conversione dapprima in serie "P/O" e successivamente in serie "Q/P";
- che il DM Tesoro 13.06.1986, all'art. 5, autorizzava l'utilizzo dei moduli della serie "P", ma non quelli della serie "O";
- che infatti, nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario si limita a contestare la richiesta di applicazione dei rendimenti originari solo per il periodo dal 21° al 30° anno;
- che i buoni fruttiferi postali, nel momento in cui vengono emessi, devono rendere edotto in maniera chiara ed esaustiva il risparmiatore sui rendimenti per tutta la durata trentennale del titolo, in quanto in quell'occasione egli valuta la convenienza economica dell'operazione e ripone un legittimo affidamento sulle condizioni riportate;
- che pertanto le condizioni economiche scritte sul titolo non possono divergere *ab origine* rispetto alla misura dei tassi previsti dal decreto ministeriale in vigore;
- che invece, qualora intervengano successivi decreti ministeriali che modifichino *in peius* i tassi di interesse, questi vengono integrati nel buono ai sensi dell'art. 1339 c.c., a condizione però che vi sia stata la preventiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## DIRITTO

1) La parte ricorrente è titolare di un buono fruttifero postale di L. 5.000.000, emesso il 5/4/1990, prodotto in atti in copia fronte/retro.



Sull'esistenza e sulla titolarità del buono non vi è contestazione fra le parti. Contestata è invece, da parte ricorrente, la serie di appartenenza del titolo. Si tratta in particolare di un buono che reca, sul fronte, la precedente stampigliatura della serie "O", alla quale risulta affiancato un primo timbro con la nuova indicazione della serie "P" ed un secondo timbro, sovrastante il primo, con l'indicazione della serie "Q/P". Sul retro risulta conseguentemente l'apposizione di un primo timbro modificativo dei rendimenti conformemente alla serie "P" ed un secondo timbro, sovrapposto al primo, che riporta i rendimenti della serie "Q/P".

Le doglianze di parte ricorrente su questo primo aspetto tuttavia non colgono nel segno. In casi analoghi, infatti, l'orientamento dei Collegi ABF riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del 13/06/1986 operata come nel caso di specie, cioè mediante l'apposizione, sia sul fronte che sul retro, delle informazioni e condizioni corrispondenti alla nuova serie di appartenenza dei buoni; ciò anche se riportate su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione, ed anche in caso di sovrapposizione di due timbrature. Su quest'ultimo aspetto, infatti, il più recente e condiviso orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie "Q" (si veda ad esempio Collegio di Bari, decisione n. 8303 del 6 maggio 2020). La domanda principale non può pertanto essere accolta.

2) Dev'essere accolta invece la domanda subordinata di parte ricorrente, volta ad ottenere la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo le condizioni originariamente previste, in quanto entrambi i timbri apposti sul retro del buono non specificano i rendimenti successivi al 20° anno.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "*I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*"].

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito ad un buono fruttifero postale della serie "Q/P" emesso il 5/4/1990, cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo



rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che “(...) *il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono*”. Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: “*La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono».* Sviluppando questo assunto, in sostanza, *l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata*”.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie “Q/P”, risulta stabilita nei timbri leggibili sul retro del buono, apposti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale dello stesso. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base delle condizioni originariamente e testualmente riportate sul retro del buono.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA